

n. 2 domande inerenti la pesca nelle acque interne;  
n. 2 domande inerenti la tutela dei boschi.

Per la prova pratica vengono consegnate n. 6 schede per il riconoscimento della fauna selvatica e n. 1 modello di verbale di riferimento.

Inoltre viene consegnata una scheda per le risposte che a fine prova sarà restituita alla commissione, controfirmata dal candidato.

#### *Valutazione della prova:*

Per ogni domanda, per ogni scheda di riconoscimento e per la compilazione del modello di verbale viene assegnato 1 punto.

Il candidato ha superato la prova con un numero di risposte esatte uguale o superiore a 40; non si può commettere più di un errore per singola materia.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

Il servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria provvederà ad aggiornare periodicamente l'elenco dei quesiti.

#### Art. 6

Il presidente coordina i lavori della commissione esaminatrice; inoltre, nel caso di assenza di un componente, può recepire le funzioni del commissario assente o delegare un altro componente della commissione avente competenza in materia.

Per ogni seduta di esami il segretario redige apposito verbale sottoscritto dal presidente e dallo stesso, che riporta l'elenco nominativo dei candidati esaminati, il punteggio conseguito in ciascuna materia ed il punteggio complessivo, nonché il giudizio finale di "idoneo" o "non idoneo" emesso dalla Commissione.

Il candidato valutato "non idoneo", dopo un mese dalla data dell'esame può presentare nuova domanda di ammissione, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Per i candidati giudicati "idonei", il dirigente responsabile della u.o. - ripartizione faunistico-venatoria sede degli esami, provvede a trasmettere alla sede centrale del Servizio 7° la documentazione necessaria per il rilascio degli attestati di idoneità, in adempimento a quanto previsto dall'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 33/97.

Gli attestati di idoneità sono notificati agli interessati per il tramite della u.o. - ripartizione faunistico-venatoria in cui i candidati hanno sostenuto gli esami.

#### Art. 7

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche per le domande presentate in data antecedente alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

#### Art. 8

Le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono ogni altra precedente disposizione in materia (decreto assessoriale n. 1505 del 16 luglio 2009).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 4 aprile 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.15.859)020

DECRETO 4 aprile 2013.

**Modifiche alle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.**

#### L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale n. 33/1997, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio", modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;

Visto, in particolare, l'art. 28 della citata legge che prevede, tra l'altro, per il primo rilascio della licenza di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una commissione di esami e stabilisce le materie d'esame;

Visto anche l'art. 29 della legge regionale n. 33/97, che prevede l'istituzione presso ogni ripartizione faunistico-venatoria di una commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio e ne stabilisce la composizione;

Visto in particolare il comma 4bis dell'art. 29 della legge sopracitata, che stabilisce la regolare validità della commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio in presenza di almeno 5 componenti, oltre il presidente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 23 maggio 1994, con la quale viene fissato in tre il numero massimo delle sedute mensili di organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale aumentabili fino a 5 in caso di documentata necessità e per periodi determinati;

Considerato che il presidente della commissione, in quanto dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria, ha comprovata esperienza in tutte le materie d'esame;

Ritenuto di dovere apportare sostanziali modifiche e/o aggiornamenti al D.A. n. 1504 del 16 luglio 2009 sulle modalità relative allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio:

Decreta:

#### Art. 1

Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio per il rilascio del certificato di abilitazione, i cittadini europei maggiorenni che abbiano presentato alla unità operativa - ripartizione faunistico-venatoria della provincia di residenza la seguente documentazione:

a) domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, recante cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza del richiedente, nonché l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675/96 e succ. modifiche ed integrazioni. Il modello di domanda è reperibile nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

b) autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, prevista dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), attestante di aver prestato servizio o di essere attualmente in servizio presso i corpi militari dello stato o di polizia, oppure di essere in possesso del porto d'armi per uso spor-

tivo o di essere in possesso del certificato di idoneità al maneggio delle armi lunghe rilasciato dalla sezione del tiro a segno nazionale. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

#### Art. 2

Per ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, i candidati devono sostenere l'esame per l'accertamento dell'idoneità dinanzi alla commissione costituita presso la u.o. - ripartizione faunistico-venatoria.

Il calendario delle sedute d'esami è affisso con cadenza trimestrale all'albo dell'u.o. - ripartizione faunistico-venatoria almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami e pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari; tale pubblicazione sarà considerata valida come avvenuta comunicazione ai candidati per presentarsi agli esami.

Il numero mensile delle sedute d'esami è strettamente correlato alla quantità di domande di ammissione pervenute. Nell'ipotesi di un numero elevato di richieste, il dirigente preposto alla u.o. - ripartizione faunistico-venatoria può fissare fino ad un massimo di 5 sedute mensili, fermo restando che, comunque, nel corso dell'anno non possono essere effettuate più di 48 sedute di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

I candidati sono ammessi a sostenere gli esami nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o perfezionamento delle domande e devono presentarsi con valido documento di riconoscimento.

Il numero dei candidati ammessi in ciascuna seduta d'esami non può essere inferiore a 20.

Il candidato che non si presenta agli esami per giustificati motivi, sarà riammesso d'ufficio, una sola volta, nella sessione d'esami successiva. In caso di ulteriore assenza, anche se giustificata, il candidato dovrà ripresentare la domanda, in regola con le vigenti prescrizioni sul bollo.

#### Art. 3

La commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 29 della legge regionale 1 settembre 1997 n. 33, ha il compito di valutare la preparazione e le capacità dell'aspirante cacciatore per lo svolgimento dell'attività venatoria, esprimendo un giudizio complessivo di "abilitato" o "non abilitato".

Lo svolgimento delle sedute di esami è pubblico.

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, in adempimento all'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 33/97, riguardano le seguenti nozioni:

##### a) *Legislazione venatoria*

- Legislazione nazionale, regionale, direttive CEE, convenzioni internazionali in materia di fauna e relativo commercio
- Finalità della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni
- Pianificazione e gestione del territorio ai fini faunistici: zone di "protezione" della fauna, gestione privata della caccia (aziende agro e faunistico-venatorie), gestione programmata della caccia, ambiti territoriali di caccia
- Esercizio dell'attività venatoria e calendario venatorio
- Mezzi di caccia consentiti e mezzi vietati
- Uso degli animali ausiliari

- Documenti del cacciatore: licenza di caccia, assicurazioni obbligatorie, tesserino regionale, tasse di concessione governativa statale e regionale
- Divieti
- Sistema sanzionatorio
- Agenti di vigilanza e compiti della vigilanza venatoria

##### b) *Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili*

- Fauna omeoterma (mammiferi ed uccelli)
- Fauna stanziale e fauna migratoria
- Fauna particolarmente protetta e fauna protetta
- Specie cacciabili (uccelli e mammiferi) e loro riconoscimento
- Animali che costituiscono selvaggina ed animali che sono esclusi dal novero di selvaggina
- Fauna autoctona e fauna alloctona, fauna di allevamento
- Fauna inanellata e comunque contrassegnata
- Correlazioni tra fauna ed ambiente (ecosistema, biocenosi, catena alimentare, ecc.)
- Rotte di migrazione
- Patologia della selvaggina in relazione alla salute dell'uomo;
- Gestione della fauna e sua salvaguardia.

##### c) *Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione*

- Nozioni generali su armi e munizioni consentite per la caccia
- Detenzione, custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi e munizioni da caccia
- Tiro con armi da caccia ed azione sul selvatico
- Misure di sicurezza da osservare nel maneggio e nell'uso delle armi e munizioni da caccia

##### d) *Tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano*

- Concetto di equilibrio della natura
- Ecosistemi, habitat, biotipi, zone umide
- Flora tipica siciliana, macchia mediterranea, coltivazioni erbacee e arboree siciliane
- Flora protetta
- Istituti rivolti alla tutela dell'ambiente e della fauna: oasi di rifugio, zone di ripopolamento e cattura, centri di recupero e di primo soccorso, parchi e riserve naturali, demanio forestale
- Rapporto tra agricoltura e caccia, indennizzi agli agricoltori
- Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi, fondi sottratti all'esercizio venatorio
- Ripopolamento della fauna: istituti e modalità per la sua realizzazione
- Nozioni generali sugli inquinamenti (idrico, dell'aria, da rifiuti solidi, da rumore, danni all'ambiente)
- Principi generali della disciplina in materia di pascolo e riproduzione bovina, castagneti, sugherete, piante officinali, funghi e tartufi, di abbattimento degli alberi di olivo e di taglio di alberi di alto fusto
- Prevenzione degli incendi

##### e) *Norme di pronto soccorso*

- Nozioni generali di pronto intervento con eventuale trasporto dell'infortunato

- Fratture, distorsioni e lussazioni
- Tecniche di emergenza e norme d'intervento in caso di svenimento, attacco cardiaco, ferite da armi da fuoco, tagli, ustioni, emorragie, fratture, morsi di cani, morsi di vipere, punture d'insetti, lesioni da freddo, ipertermia e colpi di calore, congestione
- Sincope da sforzo fisico
- Corpi estranei nell'occhio e nell'orecchio
- Traumi ai tendini ed ai tessuti molli
- Trasporto di un ferito

#### f) Cinologia

- Cinologia applicata all'esercizio venatorio
- Nozioni generali sulle razze (da ferma, da seguita, da cerca, da tana)
- Adempimenti sanitari
- Addestramento cani e relative sanzioni
- Zone cinologiche e regolamento cinologico
- Norme in materia di responsabilità del proprietario.

#### Art. 4

L'esame di abilitazione all'attività venatoria prevede:

- a) una prova teorica;
- b) una prova pratica di riconoscimento della fauna selvatica.

La prova teorica consiste in una prova scritta su una serie di quesiti chiusi, a risposta multipla, vertenti su tutte le materie oggetto d'esame. I quesiti saranno resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura, area tematica faunistico-venatoria, quale materiale didattico per consentire un'ideale formazione dei candidati.

La prova pratica prevede il riconoscimento delle specie di fauna selvatica.

Le immagini di fauna selvatica oggetto di esame saranno pubblicate nello stesso sito web.

Per l'esame viene consegnato un questionario, scelto casualmente dal candidato tra quelli predisposti dall'amministrazione, riportante complessivamente 26 domande ripartite per materia nella misura di:

- n. 6 domande inerenti la legislazione venatoria;
- n. 4 domande inerenti la zoologia applicata alla caccia;
- n. 5 domande inerenti la tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- n. 5 domande inerenti armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- n. 3 domande inerenti le norme di pronto soccorso;
- n. 3 domande inerenti la cinologia;
- e n. 4 schede di riconoscimento della fauna selvatica per lo svolgimento della prova pratica.

Inoltre, viene consegnata una scheda per le risposte che a fine prova sarà restituita alla Commissione, controfirmata dal candidato.

La durata della prova è di 40 minuti.

#### Valutazione della prova

Per ogni domanda e per ogni scheda di riconoscimento della fauna viene assegnato 1 punto.

Il candidato ha superato la prova con un numero di risposte esatte uguale o superiore a 25; non si può commettere più di un errore per singola materia.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

Il servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria provvede ad aggiornare periodicamente l'elenco dei quesiti.

#### Art. 5

Il presidente coordina i lavori della commissione esaminatrice; inoltre, nel caso di assenza di un componente, può recepire le funzioni del commissario assente o delegare un altro componente della commissione avente competenza in materia.

Per ogni seduta di esami il segretario redige apposito verbale sottoscritto dal presidente e dallo stesso, che riporta l'elenco nominativo dei candidati esaminati, il punteggio conseguito in ciascuna materia ed il punteggio complessivo, nonché il giudizio finale di "abilitato" o "non abilitato" emesso dalla commissione.

Il candidato che viene giudicato "non abilitato" può ripresentare domanda di ammissione agli esami, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, dopo 30 giorni dalla data dell'esame sostenuto.

Ad ogni candidato giudicato "abilitato" il dirigente preposto alla u.o. - ripartizione faunistico-venatoria dove ha sostenuto gli esami rilascia il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio entro 10 giorni dalla data di esame.

#### Art. 6

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche per le domande presentate in data antecedente alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

#### Art. 7

Le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono ogni altra disposizione difforme in materia (D.A. n. 1504 del 16 luglio 2009).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 4 aprile 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.15.859)020

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 22 marzo 2013.

### Indicatori di prescrizione per il triennio 2013-2015.

#### L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare un'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un'analisi sistematica dei dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza e i relativi costi;